

Penale Sent. Sez. 1 Num. 3632 Anno 2022

Presidente:

Relatore:

Data Udiienza: 11/01/2022

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

nato a

il 08/09/1952

avverso l'ordinanza del 29/04/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI

udita la relazione svolta dal Consigliere

lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato la richiesta, avanzata di di applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare nonché del differimento della pena, anche nelle forme della detenzione domiciliare, per ragioni di salute.

A ragione osserva a che il condannato, pur affetto da alcune patologie versa, secondo la relazione del DSM della Casa circondariale dove si trova ristretto, in condizioni non gravi e trattabili in ambiente carcerario.

2. Il ricorrente propone ricorso, per il tramite del difensore di fiducia, sviluppando un unico motivo per violazione di legge, in relazione all'art. 147 cod. pen., e vizio di motivazione.



Sostiene che l'apparato argomentativo sia del tutto slegato dall'attività istruttoria e dalla produzione documentale riversata in atti dalla difesa.

Non è stata presa in considerazione, neanche al solo fine di superarne i rilievi, la relazione medica redatta, su incarico della difesa, ^{del} dot. Nell'elaborato, depositato in tempo utile per l'udienza di trattazione, sono contenuti dati assai significativi sulle condizioni di salute del detenuto. In particolare, il consulente, sulla base delle cartelle cliniche, ha evidenziato che gli episodi sincopali patiti dal paziente potevano "esitare nella morte improvvisa" e che era necessario "un ricovero urgente per intervento aritmologico con innesto di PMK in mancanza del quale il detenuto versava in pericolo di vita".

Per di più, l'ambiente carcerario rendeva oltremodo difficile il rispetto dello schema dietetico necessario per l'efficacia della terapia anti coagulante prescritta al detenuto istante.

Era, infine, sottolineato che rientrava nelle categorie a rischio in caso di contagio da Covid 19.

In definitiva, la motivazione risultava viziata perché prescindeva del tutto dall'esame completo della documentazione medica presente nel fascicolo e si fondava in via esclusiva sulla relazione sanitaria proveniente dall'amministrazione penitenziaria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1 Il ricorso è fondato.

2. Risulta dall'esame del fascicolo trasmesso a questo Ufficio il tempestivo deposito della consulenza medico legale di cui era stato incaricato il dott. Di tale elaborato non vi è alcuna menzione nel provvedimento impugnato.

Siffatta carenza è da sola sufficiente a rendere la motivazione viziata in quanto frutto di una valutazione parziale degli elementi a disposizione del Collegio.

Il Tribunale di sorveglianza, ai fini della decisione sul differimento della pena per ragioni di salute, avrebbe dovuto prendere in esame il contenuto della consulenza medica prodotta dalla parte e ritualmente acquisita al fascicolo quanto meno per dar conto, sia pure sinteticamente, delle ragioni di infondatezza o, comunque, di inidoneità ad incidere sulla decisione dei rilievi e delle considerazioni tecniche in essa contenute, eventualmente spiegando la loro valenza recessiva rispetto agli elementi di segno contrario provenienti da fonti altrettanto qualificate come le relazioni redatte dai sanitari in servizio presso l'istituto penitenziario.

D'altra parte, è principio ormai consolidato che, in presenza di dati o documentazione clinica attestanti l'incompatibilità delle condizioni di salute del condannato con il regime carcerario, il Tribunale ove ritenga di non accogliere l'istanza di differimento dell'esecuzione della pena o di detenzione domiciliare per



62

motivi di salute, deve basarsi su dati tecnici concreti, disponendo gli accertamenti medici necessari e, all'occorrenza, nominando un perito (Sez. 1, n. 39798 del 16/05/2019, Dimarco, Rv. 276948; Sez. 1, n. 54448 del 29/11/2016, Morelli, Rv. 269200).

3 L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Napoli che adotterà una decisione fornendone una motivazione adeguata e completa

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Napoli.

Così deciso, in Roma il giorno 11 gennaio 2022.